



COMUNE DI FIGINO SERENZA
Provincia di COMO

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO

*ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868,
modificata dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950
“CRITERI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI POLIZIA IDRAULICA”*

Integrazione a seguito della nota della Regione Lombardia – Sede
Territoriale di Como – in data 16/02/2005, Prot. Y148.2005.0000615
e in data 1/06/2005, Prot. Y148.2005.0002131

Sommario

1. PREMESSA	3
2. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE	3
2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2.1 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D’ACQUA	3
2.2 RETICOLO PRINCIPALE	4
2.3 RETICOLO MINORE	4
2.3 TABELLA RIASSUNTIVA DEL RETICOLO IDROGRAFICO.....	9
3. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	11
3.1 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO PER IL RETICOLO MINORE	11
4. NORMATIVA SUL RETICOLO IDROGRAFICO	12
4.1 REGOLAMENTO COMUNALE DI “POLIZIA IDRAULICA”.....	12

Tavole

Tav. 1 - Individuazione dei corpi idrici sulle cartografie ufficiali

Tav. 2 - Stato di fatto e confronto con la cartografia catastale – scala 1:5.000

Tav. 3 - Individuazione del reticolo idrografico principale e minore e delle relative fasce di rispetto – scala 1:5.000

Allegati

Documentazione fotografica

Allegato 1 - D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002 con decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica

Allegato 2 - Normativa sovraordinata di polizia idraulica

1. PREMESSA

In adeguamento alla D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002, modificata e integrata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003, il presente documento costituisce l'elaborato tecnico riguardante l'individuazione del reticolo idrografico principale e minore, delle relative fasce di rispetto e recante le norme finalizzate a regolamentare l'attività di polizia idraulica, così come indicato al punto 3 dell'Allegato B della citata Delibera Regionale, aggiornato con le opportune modifiche ed integrazioni a recepimento del parere espresso dalla Regione Lombardia – Sede Territoriale di Como – in data 16/02/2005 (Prot. Y148.2005.0000615) e in data 1/06/2005 (Prot. Y148.2005.0002131).

Esso dovrà essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico a seguito di espressione del parere tecnico vincolante da parte della Sede Territoriale Regionale competente.

2. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE

2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

La D.G.R. 7/7868 del 25 Gennaio 2002 – modificata dalla nuova D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 - "*Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'Art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000*" disciplina le modalità di individuazione del **reticolo idrico principale** e, per differenza, del **reticolo idrico minore** e individua il **reticolo di corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica**; stabilisce altresì il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla "**polizia idraulica**" per il reticolo idrico minore, intesa come "attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua".

L'**Allegato A** alla citata delibera del 2003, riporta l'elenco dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico principale, sul quale, ai sensi L.R. 1/2000, la Regione Lombardia continuerà a svolgere l'attività di "polizia idraulica".

2.1 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA

L'individuazione del reticolo idrografico di Figino Serenza ha previsto le seguenti fasi di lavoro e di raccolta dati:

- esame e confronto delle seguenti cartografie ufficiali, riportate in **Tav. 1**, così come indicato dalla D.G.R. 7/13950/03:
 - cartografie dell'Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1: 100.000 del 1952 – foglio 32 Como e in scala 1:25.000 edizione del 1962 – tavoletta Cantù;
 - carta tecnica della Regione Lombardia (C.T.R.) in scala 1:10.000 – foglio B5b2, voli 1994;
 - mappe del catasto terreni in scala 1:2.000 dell'intero territorio comunale, disponibili presso il Comune di Figino Serenza. In particolare, in Tav. 1 sono stati evidenziati, a seguito di scansione della cartografia originale, i corpi idrici demaniali presenti nelle mappe catastali.
- informazioni tecniche derivanti dall'Ufficio Tecnico comunale;
- sopralluoghi e rilevamenti sull'intero reticolo idrografico nel territorio comunale finalizzati alla:
 - verifica dello stato di fatto dei corsi d'acqua rispetto alle cartografie ufficiali;
 - osservazione delle caratteristiche fisiche (idrauliche e geomorfologiche) dei corsi d'acqua;
 - osservazione e definizione su base morfologica dell'estensione delle aree che possono subire allagamento per esondazione e spaglio delle acque di piena;
 - individuazione delle opere antropiche di attraversamento, regimazione, difesa spondale, immissione di tubazioni fognarie, ecc.;
 - individuazione dei punti critici e delle opere che necessitano di manutenzione;
 - rilevazione fotografica delle situazioni significative (vedi allegato).

Il complesso degli elementi tecnici, censiti o definiti in dettaglio durante la fase di rilevamento in campo, è stato cartografato sulla **Tav. 2** del presente lavoro.

Tali elementi sono stati quindi considerati ai fini della determinazione delle aree di rispetto dei corsi d'acqua, sia per il reticolo principale che per il reticolo minore.

2.2 RETICOLO PRINCIPALE

Dal confronto con l'Allegato A alla delibera, in territorio di Figino Serenza non sono presenti corsi d'acqua classificati come principali.

2.3 RETICOLO MINORE

La sopraccitata D.G.R. n. 7/7868 del 25 Gennaio 2002 – modificata dalla nuova D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 fornisce, in **Allegato B**, i criteri e gli indirizzi per l'individuazione del **reticolo idrografico minore** e per l'effettuazione delle attività di polizia idraulica di competenza del Comune.

Il reticolo minore, individuato in base al regolamento di attuazione della L. 36/94, coincide con il reticolo idrico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione dei corpi idrici classificati come principali e di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua od in cisterne ed invasi".

In particolare comprende tutti i corsi d'acqua che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:

- risultino individuabili sulle cartografie ufficiali (IGM, CTR) e/o siano indicati come demaniali nelle carte catastali;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

Sulla base dell'esame delle cartografie ufficiali (IGM a scala 1:100.000 edizione del 1952, IGM a scala 1:25.000 edizione del 1962 e CTR a scala 1:10.000 - voli 1994) e delle carte catastali fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale, dalle informazioni e dai rilievi effettuati in sito emergono le seguenti considerazioni.

Il reticolo idrografico minore comprende il torrente Serenza e i relativi affluenti, il Torrente Ramarino, il Torrente Valle del Boscaccio, i fossi Valle di Cabiato 1 e 2 e il fosso ad ovest di C.na Moia.

L'assetto idrografico attuale del territorio, distinto con differente colorazione nei tratti demaniali presenti nelle mappe catastali, è riportato in **Tav. 2**, redatta a scala 1:5.000, in quanto il reticolo idrografico è prevalentemente situato al di fuori del centro abitato.

Il Torrente Serenza ha origine nelle aree a cavallo tra i comuni di Capiago Intimiano e Cantù, a quote comprese tra 420 e 350 m s.l.m.

Il bacino idrografico presenta una forte commistione tra tessuto urbanizzato e tessuto agricolo, tanto che al torrente affluiscono sia acque di drenaggio superficiale (come nel caso del fosso di scolo delle acque provenienti da Cantù e situato ad ovest di C.na Moia), sia acque di sfioro di pubbliche fognature, con notevoli escursioni di portata in occasione degli eventi meteorici. La forma del bacino è allungata in direzione nord-sud, senza affluenti di rilievo.

La lunghezza totale dell'asta del Serenza, a partire dalla rotonda situata in località Galliano di Cantù (a valle della quale il tracciato del corso d'acqua si presenta ben evidente), fino alla confluenza nel fiume Seveso in comune di Carimate, è di circa 9 km, di cui 3,3 km in territorio comunale di Figino Serenza. L'alveo è tombinato nel settore urbano orientale di Cantù, poco a monte di Viale Italia e lungo la via San Giuseppe.

Il torrente presenta una direzione di flusso N-S nella parte iniziale in comune di Cantù; in seguito, all'altezza dell'abitato di Figino ha un andamento NE-SW e infine di nuovo un andamento N-S fino all'immissione nel Seveso.

L'andamento del corso d'acqua è abbastanza lineare nella parte iniziale e diventa più tortuoso, con anse a volte ben accentuate, nel settore in comune di Figino. Solamente nel tratto terminale il Serenza riacquista un andamento lineare.

In territorio di Figino Serenza, la valle del torrente è incassata di oltre 20 m rispetto alle aree circostanti. Si presenta molto stretta, con versanti acclivi a nord del centro abitato (località Roccoletto) e tende progressivamente ad allargarsi verso sud.

Il corso d'acqua presenta, per buona parte del suo percorso, sponde e letto naturali, anche se in più punti sono state realizzate opere di difesa e regimazione idraulica:

- nel settore in prossimità del limite comunale con Cantù sono visibili rivestimenti spondali con scogliere in massi ciclopici, reti (geostuoie) e gabbionate (foto 4÷6);
- nel settore a valle del ponte sul torrente, sono stati realizzati interventi a difesa della sponda idrografica sinistra ed in particolare della zona della cessata discarica industriale ex Ferreria Orsenigo e dei manufatti realizzati per la sua messa in sicurezza. Si tratta di scogliere con massi ciclopici e traverse in pietrame (foto 7 e 8).

I versanti prospicienti le sponde del corso d'acqua sono caratterizzati dalla locale presenza di fenomeni di instabilità e dissesto (foto 1÷3):

- aree interessate da fenomeni di erosione concentrata e scivolamenti diffusi della copertura detritica;
- fenomeni di franosità superficiale con ribaltamento di alberi;
- crolli diffusi di singoli massi (diametro di 5-10 m) con origine da pareti in conglomerato (Ceppo del Serenza);
- ruscellamento concentrato in rapida evoluzione;
- frane di scivolamento superficiale, generalmente dovute allo scalzamento al piede del versante ad opera dell'azione erosiva del corso d'acqua. In alcuni casi sono stati effettuati interventi di ripristino delle zone instabili attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica (vimate) (foto 9).

Il confronto con la cartografia ufficiale ha messo in evidenza che, nelle mappe catastali, nella tavola IGM a scala 1:100.000 e nella carta tecnica regionale a scala 1:10.000, l'andamento del torrente Serenza è pressoché simile a quello attuale.

Solo nella tavoletta IGM a scala 1:25.000 è stato rilevato che, a differenza della situazione attuale, in località Roccoletto il corso d'acqua presentava una interruzione e il suo alveo era impostato lungo l'affluente in sponda destra proveniente da Cantù, tra C.na Breno e C.na Novello.

Il Torrente Ramarino nasce nel settore sud-orientale del territorio comunale di Figino Serenza, a quota di circa 320 m s.l.m. Esso raccoglie le acque di drenaggio superficiale provenienti da aree con terreni a ridotta permeabilità, convogliate al corso d'acqua attraverso una serie di canali di scolo. Lungo il suo tracciato sono presenti alcuni affluenti (asciutti al momento del rilievo), prevalentemente lungo la sponda idrografica sinistra. Le acque del torrente alimentano un lago situato a circa 300 m di quota a nord di C.na S. Giuseppe, interamente circondato da vegetazione boschiva (foto 11 e 12). L'andamento del corso d'acqua è abbastanza lineare nella parte iniziale e diventa più tortuoso, con anse a volte ben accentuate poco a monte della confluenza nel torrente Valle del Boscaccio (a est di Cascina Belvedere). La valle del torrente è incassata di 5-10 m rispetto alle aree circostanti.

A ovest di Cascina Belvedere è presente un altro specchio lacustre, di dimensioni inferiori al precedente. Da esso ha origine un piccolo corso d'acqua (larghezza massima dell'alveo di 1,5 m e ridotta incisione) (foto 13), che dopo un breve percorso a cielo aperto, scompare all'interno di una tubazione protetta da una griglia in metallo (foto 14).

Il Torrente Ramarino (ad eccezione degli affluenti laterali) è presente nelle mappe catastali e nelle altre cartografie ufficiali. Nella carta tecnica regionale il tracciato del torrente è raffigurato solo a valle del lago a nord di C.na S. Giuseppe.

Il Torrente Valle del Boscaccio è situato nel settore sud-orientale di Figino Serenza, al confine con il Comune di Mariano Comense.

L'alveo risulta ben inciso, delimitato da orli di terrazzo con dislivello di 2-3 m rispetto alla piana circostante e una direzione di flusso NNE-SSW.

Il recapito finale è il torrente Terrò o Certesa, in comune di Cabiato, dopo un percorso di circa 4,7 km.

Il Torrente Valle del Boscaccio è presente nelle mappe catastali e nelle cartografie ufficiali. Nel foglio IGM Como 32 a scala 1:100.000 non è raffigurato il tratto a monte della confluenza del torrente Ramarino.

I fossi Valle di Cabiato1, Valle di Cabiato2 e fosso di C.na Moia non presentano un regime idrico perenne, ma manifestano circolazione idrica prevalentemente a seguito di eventi meteorici, raccogliendo le acque di drenaggio superficiale provenienti da aree con terreni a ridotta permeabilità. L'alveo del fosso Valle di

Cabiate2 è generalmente naturale, ad eccezione di alcuni tratti lungo Via Ai Campacci, e risulta ben individuabile fino ai prati ad est della zona industriale, oltre i quali si perde lungo una strada sterrata passante nel bosco al limite comunale con Novedrate. L'alveo del fosso Valle di Cabiate1 è anch'esso naturale e risulta intubato lungo Via per Roncone, tra la strada di accesso al nuovo pozzo e l'allevamento di fagiani. A valle dell'allevamento il fosso attraversa un'area subpianeggiante (foto 17) prima di immettersi in una tubazione in calcestruzzo (diametro di 50 cm) (foto 18).

I fossi Valle di Cabiate1, Valle di Cabiate2 e fosso di C.na Moia non compaiono in nessuna delle cartografie ufficiali.

2.3 TABELLA RIASSUNTIVA DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Viene di seguito riportata la tabella riassuntiva del reticolo idrografico individuato nel comune di Figino Serenza. La tabella comprende tutti i corsi d'acqua soggetti a polizia idraulica.

TABELLA 1

D.G.R. 7/13950/03	NUMERAZIONE	DENOMINAZIONE/LOCALITÀ	GESTORE
RETICOLO MINORE	<i>n. progressivo comunale</i>		
	1	Torrente Serenza	Comune
	1.1	Affluente Torrente Serenza in destra idrografica – località C.na Bragianello	Comune
	1.2	Affluente Torrente Serenza in destra idrografica – località a sud di C.na Sant'Agata	Comune
	1.3	Affluente Torrente Serenza in sinistra idrografica – località Roccoletto	Comune
	1.4	Affluente Torrente Serenza in sinistra idrografica – località Roccoletto	Comune
	1.5	Affluente Torrente Serenza in sinistra idrografica – località Roccoletto	Comune
	1.6	Affluente Torrente Serenza in destra idrografica – località a sud di C.na Sant'Agata	Comune
	2	Torrente Ramarino	Comune
	2.1	Affluente Torrente Ramarino in sponda idrografica destra	Comune
	2.2	Affluente Torrente Ramarino in sponda idrografica destra	Comune
	2.3	Affluente Torrente Ramarino in sponda idrografica sinistra	Comune
	2.4	Affluente Torrente Ramarino in sponda idrografica sinistra	Comune
	2.5	Affluente Torrente Ramarino in sponda idrografica sinistra	Comune
	3	Emissario del laghetto in località C.na Belvedere	Comune
	4	fosso Valle di Cabiato ² , località Cascina Croce – via ai Campacci	Comune
	4.1	Località Cascina Croce – via ai Campacci	Comune
	5	fosso Valle di Cabiato ¹	Comune

	6	Torrente Valle del Boscaccio o Valle del Descaccio e la Valletta	Comune
	7	fosso ad ovest di C.na Moia	Comune

3. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

La D.G.R. 7/13950/2003, al punto 5.1, Allegato B, fornisce indicazioni in merito all'individuazione della fascia di rispetto fluviale.

Essa deve derivare da studi di approfondimento, finalizzati alla perimetrazione delle aree di esondazione secondo le direttive di attuazione della L.R. 41/97 che fanno riferimento ai criteri PAI (studi obbligatori per il reticolo principale). In ogni caso l'individuazione della fascia di rispetto deve tenere conto dei seguenti elementi:

- aree storicamente soggette ad esondazione;
- aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e qualificazione ambientale.

Nei paragrafi seguenti vengono indicati con maggior dettaglio i criteri utilizzati per la definizione delle fasce di rispetto. L'individuazione cartografica delle fasce di rispetto è riportata in **Tav. 3**.

Le fasce di rispetto fluviale individuate ed approvate costituiranno le aree di riferimento per l'attività di polizia idraulica e costituiranno altresì l'area di applicazione dei canoni regionali, ai sensi dell'All. C della D.G.R. 7/13950/2003.

3.1 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO PER IL RETICOLO MINORE

T. Serenza, Torrenti Ramarino e Valle del Boscaccio

In considerazione delle problematiche di rischio idraulico attinenti al T. Serenza, ai torrenti Ramarino e Valle del Boscaccio, l'individuazione della fascia di rispetto ha tenuto in considerazione l'estensione delle aree soggette o potenzialmente soggette ad esondazione, espandendosi a comprendere anche parte dei versanti soggetti a fenomeni di dissesto e di erosione accelerata.

Il limite della fascia fluviale è determinato pertanto dall'involuppo massimo delle linee che sottendono le suddette aree, opportunamente esteso ad una distanza di 10 m dal ciglio di sponda dove il limite delle aree di esondazione è risultato inferiore a tale distanza.

Fossi Valle di Cabiato1, Valle di Cabiato2 e fosso di C.na Moia

L'ampiezza della fascia di rispetto è stata tracciata a 4 m rispetto all'alveo (da intendersi come 4 m dal ciglio di sponda o dal limite esterno della condotta), trattandosi di fossi a cielo aperto, localmente tombinati, per lo smaltimento delle acque meteoriche.

4. NORMATIVA SUL RETICOLO IDROGRAFICO

Le attività di “polizia idraulica” riguardano il controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere l’accessibilità al corso stesso per la sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

I punti 5.2 e 6 di cui all’Allegato B della D.G.R. 7/13950/2003, indicano i principali riferimenti normativi e le prescrizioni di base per la definizione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione regionale/comunale entro le fasce di rispetto fluviali.

Il presente capitolo contiene una proposta di Regolamento comunale di polizia idraulica, mirato alla definizione delle attività vietate e consentite in relazione alle problematiche specifiche dei corsi d’acqua insistenti sul territorio comunale. In esso sono contenuti tutti quegli elementi essenziali che consentiranno di regolamentare le attività in fregio ai corsi d’acqua.

Nell’allegato 2 alla presente relazione vengono invece riprese integralmente le indicazioni date dalla “normativa sovraordinata”.

4.1 REGOLAMENTO COMUNALE DI “POLIZIA IDRAULICA”

Il presente regolamento, valido sia per il reticolo principale che minore, è da considerarsi integrativo e non sostitutivo delle normative vigenti in materia di tutela ambientale e di gestione del territorio.

ARTICOLO 1 – Definizioni

Demanio idrico

Fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali ad esclusione di quelle piovane non ancora raccolte in corsi d’acqua od in cisterne ed invasi.

Polizia idraulica

Per polizia idraulica si intende l’attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere l’accessibilità al corso stesso per la sua manutenzione, fruizione e

riqualificazione ambientale. Le norme di polizia idraulica si applicano alle acque pubbliche.

L'esercizio delle attività di polizia idraulica (provvedimenti autorizzativi e concessori, calcolo dei canoni) sul reticolo principale individuato dall'allegato A alla D.G.R. 7/13950/2003 compete alla Regione Lombardia.

Per i tratti di corsi d'acqua relativi al reticolo idrico principale di competenza dell'AIPO – Agenzia Interregionale del fiume Po, i provvedimenti autorizzativi sono di competenza dell'AIPO stessa, mentre i provvedimenti concessori e il calcolo dei canoni di polizia idraulica, per gli stessi tratti, sono di competenza della Regione Lombardia.

Le funzioni di competenza del comune relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, comprendono:

- rilascio di nulla-osta e di autorizzazione ai soli fini idraulici;
- rilascio di concessione di occupazione di aree demaniali;
- rilascio di parere idraulico per le istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico;
- calcolo dei canoni di polizia idraulica. I proventi derivanti dai canoni sono introitati dai comuni ed utilizzati per le spese di gestione delle attività e la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore.

Nulla Osta

Provvedimento con il quale l'autorità idraulica verifica che non vi siano elementi ostativi a svolgere una determinata attività senza danno per il pubblico interesse. Ai sensi delle presenti norme il Nulla osta viene rilasciato per quelle attività di cui al successivo art. 5 che ricadono in fascia di rispetto e non influiscono né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua (es. recinzioni, pulizia e taglio piante, difese radenti, ecc.). Tali attività non sono soggette al pagamento di alcun canone ai sensi della D.G.R. 7/7868/2002 come modificata dalla D.G.R. 7/13950/2003.

Autorizzazione a soli fini idraulici

Essa valuta la compatibilità dell'intervento da eseguire con il buon regime delle acque. Necessaria quando riguarda gli interventi elencati tra le attività consentite con autorizzazione (cfr. articolo 5). L'autorizzazione a soli fini idraulici, ai sensi delle presenti norme, prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli allegati C e D del D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002, riportati in allegato 1. Viene rilasciata per tutti gli interventi di cui all'Allegato C della D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1/08/2003 e riportati al successivo art. 5. E' soggetta al pagamento di un canone annuo.

Concessione di occupazione di area demaniale

Necessaria quando l'intervento (soggetto per tipologia ad autorizzazione) comporta l'occupazione di aree demaniali. Ai sensi delle presenti norme, la concessione di occupazione di area demaniale è comprensiva dell'autorizzazione a soli fini idraulici e prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e

l'emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli allegati A e B del D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002, riportati in allegato 1. Viene rilasciata per tutti gli interventi che comportino occupazione di area demaniale riportati all'Allegato C della D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1/08/2003 ed è soggetta al pagamento di un canone annuo e di una imposta regionale come specificato al successivo art. 7 (canoni di polizia idraulica).

Sdemanializzazione

Modificazione o ridefinizione dei limiti e vendita al privato delle aree demaniali. A tale riguardo si ricorda che le modalità operative da utilizzarsi per le procedure di sdemanializzazione sono quelle previste dalla D.G.R. 14 gennaio 2005, n. 7/20212.

ARTICOLO 2 – Fasce di rispetto

Fascia di rispetto del reticolo idrico minore. In tale ambito sono ricomprese le aree di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore (cfr. tabella 1 del presente studio).

R1 (torrenti Serenza, Ramarino e Valle del Boscaccio). La fascia comprende l'alveo, le sponde e le aree soggette o potenzialmente soggette ad esondazione ed è estesa fino ad una distanza di 10 metri misurata a partire dal piede esterno dell'argine o dalla sommità della sponda incisa. In alcuni casi la fascia è stata opportunamente ampliata a comprendere anche parte dei versanti soggetti a fenomeni di dissesto e di erosione accelerata.

Soggetta all'applicazione dei canoni di polizia idraulica.

R2 (fossi Valle di Cabiato¹, Valle di Cabiato² e fosso di C.na Moia). In tale ambito sono ricomprese le aree di rispetto dei fossi per lo smaltimento delle acque meteoriche, estese fino ad una distanza di 4 metri misurata a partire dal ciglio di sponda o dal limite esterno della condotta (nei tratti tombinati).

Soggetta all'applicazione dei canoni di polizia idraulica.

ARTICOLO 3 – Corsi d'acqua lungo confini comunali

Nel caso in cui un corso d'acqua appartenente al reticolo minore scorra al confine tra due o più comuni è necessario che tra di essi venga stipulato un accordo per l'esercizio delle attività di polizia idraulica (provvedimenti autorizzativi e concessori, calcolo dei canoni, manutenzione), definendo il gestore e le procedure a cui fare riferimento.

ARTICOLO 4 – Attività vietate nelle fasce di rispetto

Nelle fasce di rispetto individuate sono vietate le seguenti attività:

- nuove edificazioni;
- tombinatura dei corsi d'acqua;

- esecuzione di scavi e movimenti di terreno ad una distanza inferiore ai 4 m dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, fatto salvo per gli interventi espressamente autorizzati con le sole finalità di miglioramento / aumento della funzionalità idraulica del corso d'acqua;
- asportazione di materiale litoide dall'alveo dei torrenti;
- effettuazione di riporti se non finalizzati al mantenimento / miglioramento del regime idrico locale;
- deposito anche temporaneo di materiale di qualsiasi genere, compresi i residui vegetali;
- realizzazione di strutture trasversali (recinzioni permanenti e continue, muretti di contenimento) che possano ridurre / ostacolare il deflusso delle acque;
- realizzazione di strutture interrrate (box, cantine, ecc.) in quanto a rischio di allagamento;
- realizzazione di pozzi disperdenti, serbatoi sopratterra ed interrati di carburante (gasolio o gas da riscaldamento);
- nuovi impianti di smaltimento, recupero e raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo;
- nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo l'adeguamento degli stessi alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;
- coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda al fine di assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo, con funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente;
- realizzazione di nuove linee tecnologiche longitudinali entro gli alvei fluviali o in aree interessabili dall'evoluzione geodinamica dello stesso.

ARTICOLO 5 – Attività consentite con autorizzazione

Sono consentite le attività di seguito elencate, previa autorizzazione o nulla-osta dell'Ente Competente per le attività di polizia idraulica (cfr. tabella 1 riassuntiva del reticolo idrografico). Qualora l'intervento soggetto ad autorizzazione comporti l'occupazione di aree demaniali, è necessario anche il rilascio di concessione di occupazione di area demaniale.

Nel caso in cui un corso d'acqua sia stato inserito nel reticolo idrografico, ma non compaia nelle mappe catastali, i relativi provvedimenti autorizzativi non comportano l'occupazione di area demaniale e quindi la necessità di concessione.

I decreti e i disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti le autorizzazioni ai soli fini idraulici e le concessioni di aree demaniali da utilizzarsi da parte del comune (oltre che dalla Regione Lombardia sul reticolo principale) sono quelli approvati con D.d.g. 13 dicembre 2002 n. 25125 "Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica

concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali – D.G.R. n. 7868 del 25 gennaio 2002”, riportati in allegato 1.

- Realizzazione di difese radenti, senza restringimento della sezione d'alveo e deviazioni della corrente, caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;
- ripristino di protezioni spondali e/o di difesa in alveo deteriorate, nel rispetto di quanto indicato al punto precedente;
- interventi di manutenzione dell'alveo intesi come rimozione di tutto ciò che ostacola il regolare deflusso delle acque: rimozione dei rifiuti solidi o di materiale non naturale e delle ramate trasportate dalla corrente;
- interventi di ripristino della capacità idraulica nei tratti canalizzati ed in corrispondenza delle opere di attraversamento: taglio di vegetazione arbustiva ed arborea, pulizia dell'alveo a seguito dell'accumulo di materiale solido che ostacola il regolare deflusso, protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento;
- pulizia dei tratti tombinati con eliminazione del materiale solido e vegetale ostacolante o parzializzante il regolare deflusso delle acque;
- taglio di vegetazione arbustiva ed arborea a rischio di sradicamento;
- mantenimento / manutenzione delle sponde/argini mediante taglio delle ramate per l'alleggerimento della copertura al fine di evitare l'ostruzione dell'alveo per crollo e di consentire la formazione di sottobosco/vegetazione spontanea;
- interventi di manutenzione delle sponde, dei versanti direttamente correlati agli alvei e delle opere di consolidamento per il mantenimento delle condizioni di stabilità e di protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata, anche tramite interventi di ingegneria naturalistica;
- disgaggio di massi;
- attività di monitoraggio dei dissesti di versante;
- realizzazione di opere di sostegno a carattere locale e di modeste dimensioni;
- cambi colturali che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio di sponda;
- interventi di rinaturazione intesi come ripristino e ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona;
- favorire l'utilizzazione forestale con indirizzo a bosco;
- ripristino e manutenzione delle reti di scolo e di drenaggio superficiale;
- recinzioni discontinue e non permanenti con modalità tale da garantire l'accessibilità al corso d'acqua;
- realizzazione di nuovi attraversamenti infrastrutturali (ponti, acquedotto, fognatura, gasdotti e altri servizi tecnologici) che non comportino ostacolo al naturale deflusso delle acque e comunque corredati da studio di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni e franco minimo di 1 m (per

il reticolo principale), secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del F. Po "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche ed interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999). In situazioni di non criticità, per manufatti di piccola luce, le opere di attraversamento potranno essere dimensionate facendo riferimento a tempi di ritorno minori;

- realizzazione di opere interrato nel subalveo, poste a quote compatibili con l'evoluzione prevista del fondo alveo e adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione da parte del corso d'acqua;
- interventi di demolizione senza ricostruzione;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 e dal D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
- interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- opere per lo scarico in alveo;
- manufatti di derivazione di acque superficiali.

ARTICOLO 6 – Documentazione

La documentazione da allegare alle domande di autorizzazione/concessione è la seguente:

- 1) *Domanda* (in bollo solo per i privati);
- 2) *Relazione tecnica*. Deve contenere tutte le indicazioni utili per definire compiutamente le opere da eseguire ed in particolare:
 - luogo, foglio mappa e mappale;
 - motivazioni della realizzazione dell'opera;
 - caratteristiche tecniche dell'opera;
 - assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
 - verifiche idrauliche di portata di massima piena prevedibile per un tempo di ritorno in genere di 100 anni e calcolo della capacità di smaltimento dell'alveo in una o più sezioni significative. In situazioni di non criticità, per manufatti di piccola luce, le opere di attraversamento potranno essere dimensionate facendo riferimento a tempi di ritorno minori;
 - verifiche di compatibilità idraulica (in caso di scarichi);
 - attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque;

- certificazione di destinazione urbanistica della zona e norme tecniche di attuazione ai fini della valutazione della compatibilità dell'intervento con il Piano Regolatore Comunale;
- documentazione fotografica.

3) *Elaborati grafici consistenti in:*

- estratto mappa catastale originale con sovrapposizione delle opere in progetto ed esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale eventualmente occupate;
- corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 e perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione d'intervento;
- profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere da realizzare per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento (da valutare caso per caso);
- sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti.
- estratto dell'azzoneamento del P.R.G. del comune.

4) *Altri eventuali allegati:*

- pareri o autorizzazioni dei Consorzi irrigui e di bonifica (ove presenti);
- convenzione tra proprietario e richiedente;
- autorizzazione paesistica qualora l'intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico;
- autorizzazione se zona soggetta a vincolo idrogeologico;
- autorizzazione della Provincia (in caso di richiesta di autorizzazione allo scarico).

ARTICOLO 7 – Canoni di polizia idraulica

Le fasce di rispetto individuate nel presente studio costituiscono le aree di applicazione dell'Allegato C della D.G.R. 7/13950/2003 "Canoni Regionali di Polizia Idraulica". Tale allegato individua la tipologia di manufatti ed opere che, ricadendo in area di rispetto, richiedono il pagamento dei canoni annuali regionali. Per ciascuna tipologia l'importo è distinto a seconda che l'opera si prefiguri come "Autorizzazione ai soli fini idraulici (SENZA occupazione di aree demaniali)" o "Concessione di aree demaniali (CON occupazione di aree demaniali)".

Nei casi di occupazione di area demaniale sul reticolo minore è dovuta l'imposta regionale nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone annuo da versare, così come previsto dall'Allegato C della D.G.R. 7/13950/2003 ed esplicitato con D.d.u.o. 28 ottobre 2003 n. 17984 "Modalità di riscossione dei canoni, addizionali o imposte e della costituzione del deposito cauzionale relativi

alle concessioni per l'uso dei beni del demanio idrico". Il versamento di tale imposta dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale n. 49129869 intestato a:

Tesoreria Regione Lombardia
Via G.B. Pirelli, 12
20124 Milano

specificando, quale causale: Imposta su concessioni del demanio idrico (reticolo minore).

ARTICOLO 8 – Sdemanializzazioni

Nelle procedure di sdemanializzazione il provvedimento finale di sdemanializzazione è di competenza statale (attraverso le Agenzie del Demanio-Filiali Regionali) e può essere assunto solo a seguito di parere favorevole della Regione Lombardia, tenuto conto anche dello specifico parere tecnico rilasciato dall'AIPO per il reticolo idrografico di propria competenza o dai Comuni per il reticolo idrico minore.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 le aree del demanio fluviale di nuova formazione (ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 37) non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Le procedure da seguire nelle istanze di sdemanializzazione sono quelle riportate nella D.G.R. 14 gennaio 2005, n. 7/20212 "*Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico*".

ARTICOLO 9 – Scarichi in corso d'acqua

L'autorizzazione a soli fini idraulici per l'attivazione di scarichi in corso d'acqua è rilasciata dall'autorità idraulica competente:

- comune/comunità montana, per il reticolo minore;
- ente gestore, per i canali irrigui e di bonifica;
- regione, per il reticolo principale;
- AIPO, per i corsi d'acqua di propria competenza;

previa verifica della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Inoltre il manufatto dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e si dovranno prevedere accorgimenti tecnici volti alla protezione delle sponde e del fondo alveo per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

L'autorizzazione allo scarico sotto l'aspetto quantitativo è soggetta al pagamento di un canone annuo secondo quanto previsto dall'Allegato C della D.G.R. n. 7/7868/2002 come modificata dalla D.G.R. 7/13950/2003.

L'autorizzazione allo scarico sotto il profilo qualitativo è comunque rilasciata dalla Provincia ai sensi del D.Lgs 152/99 e successive modificazioni.

ARTICOLO 10 – Opere di derivazione

La realizzazione di opere di derivazione d'acqua, previo parere idraulico del comune, è soggetta ad autorizzazione provinciale o regionale a seconda che si tratti di piccola o grande derivazione (> 1 modulo), ai sensi dell'art. 15 del r.d. 1775/1933 così come indicato nella L.R. 12 dicembre 2003 n. 26.

ARTICOLO 11 – Violazioni

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

**Il Tecnico Incaricato
Dott. Geol. Efrem Ghezzi**